

Trust e imposte indirette

Chiarimenti alla luce della Circ. n. 34/2022

Cecilia Bonazza – Family Governance, Wealth advisory

Pisa, 18 aprile 2023

Agenda

1

Premessa: i momenti “negoziali” del trust

2

**Quadro normativo ed interpretativo
precedente alla Circ. 34/2022**

3

I chiarimenti della Circ. n. 34/2022



Premessa: i momenti «negoziali» del trust

- Diversi “momenti negoziali” che caratterizzano l’esistenza di un trust

Atto istitutivo del trust

- di natura non traslativa di beni o diritti, ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica)

Atto di dotazione o provvista

- momentaneo trasferimento dei beni o diritti al trustee per la realizzazione degli obiettivi e con i vincoli pertinenti

Atti compiuti durante la vita del trust

Atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario



«Caratterizzato da una **dual ownership**, vale a dire da una doppia proprietà, l’una ai fini dell’**amministrazione** - in capo al trustee - e l’altra, ai fini del **godimento** - in capo al beneficiario - il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi di civil law»

(Circ. AdE n. 48/2007)





2

Quadro normativo ed interpretativo precedente

- La posizione dell'Agencia delle Entrate
- Le varie posizioni della Giurisprudenza di legittimità



La posizione dell'Agenzia delle Entrate

CIRC. 6 AGOSTO 2007, N. 48/E, 22 GENNAIO 2008, N. 3 E RISP. N. 371/2019

Art. 2, co. 47, D.L. n. 262/06:



È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e **sulla costituzione di vincoli di destinazione**, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54

L'AdE non distingue tra atti di Trust che importano vincoli di destinazione con «effetti traslativi» e vincoli privi di tali effetti

Atto istitutivo (senza trasferimento di beni):

- registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata

Conferimento beni in trust:

- imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale (disposto con testamento o atto *inter vivos*) sulla base della parentela esistente tra disponente e beneficiario (e non disponente/ trustee)
- Se i beneficiari non sono indicati, non hanno un rapporto di parentela con il disponente o sono genericamente indicati e non identificabili in base alla parentela: 8%
- Ipocatastali in misura proporzionale

Atti dispositivi durante la vita del trust:

- autonoma imposizione, secondo natura ed effetti giuridici che li caratterizzano

Attribuzione finale ai beneficiari:

- Nessuna ulteriore imposizione ai fini dell'imposta di donazione e successione
- Possibile applicazione imposte ipocatastali in misura proporzionale



Le varie posizioni della Giurisprudenza di legittimità

- Il polimorfismo del trust aveva determinato un altrettanto **polimorfo indirizzo giurisprudenziale** di legittimità con diversi **principi di diritto** in base alla **tipologia di trust** sottoposta al suo vaglio
 - Iniziale applicazione dell'imposta sui **vincoli di destinazione** in sé a prescindere da un concreto effetto traslativo
 - Graduale **distinzione** fra **trust**
 - **«traslativi»** che realizzano un arricchimento patrimoniale immediatamente tassabile
 - e **«non traslativi»** nei quali il mero effetto segregativo sarebbe insufficiente, di per sé, a giustificare la tassazione proporzionale
 - Valutazione anche in base alla **individuazione del beneficiario** (beneficiario unico e ben individuato e negozio costitutivo che non prevede, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor)
 - Immediata tassazione dei **trust liberali** con beneficiari individuati ove non sia previsto il ritorno dei beni ai disponenti



Le varie posizioni della Giurisprudenza di legittimità

- Cassazione civile sez. trib. - 21/06/2019, n. 16700 e Cass. n. 1131/19
 - *«Non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta»*
 - **Dunque, in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata nè all'atto istitutivo nè a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario**
 - Si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti
- Beneficiario individuato fin dall'atto istitutivo:** non pare giustificare l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust "trasparente"), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene



Le varie posizioni della Giurisprudenza di legittimità

- Cassazione civile sez. trib. - 21/06/2019, n. 16700 e Cass. n. 1131/19

→ **Imposizione proporzionale eventuale e differita**

- Necessario un trasferimento effettivo di ricchezza mediante **attribuzione patrimoniale stabile** non meramente strumentale
- Nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, **un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell'atto istitutivo nè nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee**, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di **eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario**, a compimento e realizzazione del trust medesimo.



Le varie posizioni della Giurisprudenza di legittimità

- Data la pronuncia a sezione semplice vi sono stati successivi arresti che hanno espresso principi parzialmente diversi
 - Soprattutto in merito a trust che esprimono immediatamente una capacità contributiva tassabile, talvolta considerati nelle precedenti pronunce incompatibili con l'istituto del trust
- Pronunce 2020 (cfr. ordinanze 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154)
- La dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone» (cfr. ordinanza n. 3886 del 2015, cit.), ma a quella di **effettivo incremento patrimoniale del beneficiario**.





3

Circ. n. 34/2022

Principi in materia di imposte indirette

- Superamento delle pregresse posizioni
- Istituzione del trust e apporto di beni
- Operazioni effettuate durante la vita del trust
- Il concetto di «attribuzione stabile»
- Liquidazione dell'imposta
- Trust di scopo e di garanzia



Superamento delle precedenti posizioni

«Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa sede, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con i sopra richiamati documenti di prassi, posti alla base dell'attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust, specificamente contenuti nella circolare n. 48/E del 2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5»

Le posizioni di giurisprudenza non includono le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust, che sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.



Istituzione del trust e apporto di beni

- **L'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust** anche quando nel medesimo atto venga **disposta la dotazione patrimoniale al trust**
 - **L'atto con il quale il Disponente dota il trust di beni**, vincolandoli allo scopo del trust
- sono** assoggettati a **imposta di registro** in misura **fissa** ex art. 11 TPI TUR (DPR n. 131/86)
- L'apporto di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fruite dal disponente e collegate ad un periodo minimo di possesso (es. prima casa)

Non determinano effetti traslativi perché non comportano l'attribuzione definitiva dei beni allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrare e custodire i beni, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust

Imposte ipocatastali in misura fissa agli atti di dotazione di immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo o alla sostituzione del trustee 



Operazioni effettuate durante la vita del trust

- **Operazioni durante la vita del trust:** soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare caso per caso tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'istituto
- I beni del trust, pur intestati a nome del trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio dello stesso, che è tenuto ad amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust, con obbligo di renderne conto.

Non trovano applicazione le agevolazioni previste per le persone fisiche (es determinazione della base imponibile secondo il c.d. del "prezzo-valore" di cui all'articolo 1, co- 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266)

- **Sostituzione del trustee o nomina di ulteriore trustee o guardiano:** trattasi di atti privi di contenuto patrimoniale → non realizza alcun presupposto ai fini dell'imposta di donazione e successione e può scontare imposta di registro in misura fissa (atto pubblico o scrittura privata autenticata)



Il concetto di «attribuzione stabile»

- Presupposto impositivo a fini dell'imposta di donazione o successione è il trasferimento effettivo di ricchezza mediante **un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale**
- **In linea generale, si verifica all'atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal trustee al beneficiario**
 - All'atto «di eventuale attribuzione al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo»
 - O **già all'atto di costituzione o di dotazione del trust se** i beneficiari **siano titolari di diritti pieni ed esigibili**, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust.
 - Esame delle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici del trust contenute nell'atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti

Es. al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.

Imposte ipocatastali in misura proporzionale 
agli atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari



L'attribuzione senza formalità

- **Attribuzione ai beneficiari «senza formalità»** (es. bonifico bancario): rientrano tra le «liberalità indirette» e trova applicazione l'articolo 56-bis, co. 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, con **onere del beneficiario del trust** di provvedere alla registrazione volontaria dell'attribuzione patrimoniale, con la conseguenza che ricade su quest'ultimo il dovere di provvedere al versamento dell'imposta dovuta
- In alternativa si rende applicabile il comma 2 dell'articolo 56-bis del d.lgs. n. 346 del 1990 con riferimento all'accertamento delle liberalità indirette, ove ne ricorrano i presupposti
- L'onere di registrazione è coerente con la distinzione **capitale/reddito**
- Qualora il beneficiario possa distinguere il capitale rispetto al reddito (anche per i periodi d'imposta pregressi) in base alle informazioni fornitegli dal trustee potrà procedere alla registrazione volontaria della quota del fondo in trust riferibile al capitale con l'applicazione delle aliquote e delle franchigie previste in ragione del rapporto di parentela fra disponente e beneficiario (art. 45, co. 4 TUIR).
- In tal caso la registrazione volontaria anticipata esclude l'applicazione dell'imposta di donazione al momento della effettiva devoluzione del capitale al beneficiario



Liquidazione dell'imposta

- L'imposta e le franchigie sono individuate, all'atto della attribuzione dei beni, sulla base alla parentela tra disponente e beneficiario. I requisiti di territorialità devono essere verificati all'atto di apporto dei beni al trust (si verifica l'effettivo "spossessionamento" dei beni da parte del disponente per segregazione)

Soggetti	Aliquota	Franchigia
<ul style="list-style-type: none">• Coniuge• Discendenti in linea retta (es. figli e nipoti)• Ascendenti in linea retta	4%	€ 1.000.000
<ul style="list-style-type: none">• Fratelli e sorelle	6%	€ 100.000
<ul style="list-style-type: none">• Altri parenti fino al 4° grado• Affini in linea retta• Affini in linea collaterale fino al 3° grado	6%	nessuna
<ul style="list-style-type: none">• Altri soggetti	8%	nessuna

- **Imposte già versate alla costituzione o apporto dei beni (ante circ. 34/22):** versamenti considerati a titolo definitivo, senza ulteriore imposizione all'atto di attribuzione al beneficiario (medesimi beneficiari e medesimi beni)
- Se beni attribuiti o beneficiari sono diversi è possibile scomputare l'imposta versata



Atti formati all'estero

- Atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri e formati all'estero che possono importare la tassazione
- Quando «comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato» (Art. 2, co. 1, lett. d), DPR n. 131/86)
- Registrazione in termine fisso per «gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».
- **Territorialità:**
- Disponente del trust residente in Italia: alle attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero
- Disponente non residente: imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.



Trust liquidatori e di garanzia

- Trust «di scopo»: mancano i beneficiari delle attribuzioni destinatari di un effettivo arricchimento patrimoniale definitivo, in quanto i beni segregati nel trust sono utilizzati dal trustee per realizzare lo scopo del trust, non coincidente con l'attribuzione dei beni ai beneficiari.
- Es. Trust «di garanzia» o «liquidatori»: istituiti al fine di garantire o estinguere un debito del disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata.
- Momento istitutivo:
 - Atto istitutivo e di dotazione: imposta di registro e ipocatastali in misura fissa (solo per «trust di garanzia» imposta di registro 0,5% sulle somme garantite)
 - Operazioni durante la vita del trust e attribuzione del patrimonio del trust: valutazione caso per caso in base agli effetti giuridici (es. eventuale imposta di donazione in caso di attribuzione del residuo a beneficiario diverso dal disponente)



Contact Page

Cecilia Bonazza

Family Governance

Unicredit Wealth Management
Via Borromei 5,
Milano

cecilia.bonazza@unicredit.eu

Alessandro Acri

Banker

Unicredit Wealth Management
Piazza della Repubblica 6,
Firenze

alessandro.acri@unicredit.eu

Andrea Zagari

Area Manager

Unicredit Wealth Management
Piazza della Repubblica 6,
Firenze

andrea.zagari@unicredit.eu



DISCLAIMER

Il presente documento è elaborato da UniCredit S.p.A. che ne possiede la piena ed esclusiva proprietà.

Ai sensi delle normative vigenti è vietata qualsiasi riproduzione e/o utilizzo da parte di terzi con qualsivoglia modalità Il presente documento ed i dati in esso ed i dati in esso contenuti hanno uno scopo meramente informativo, non costituiscono offerta o forma di sollecitazione per l'acquisto o la vendita di qualsiasi forma di investimento o altro prodotto specifico.

Il presente documento rappresenta una mera disamina preliminare, indicativa e generale, pertanto i principi qui indicati dovranno essere accuratamente verificati con un consulente di fiducia, anche in base alla situazione di fatto, all'applicabilità delle varie norme qui menzionate e in ordine ai principi di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di intraprendere qualsiasi azione concreta.

Gli elementi qui presenti si basano su circostanze fattuali così come rappresentateci e in relazione alle stesse non abbiamo svolto alcuna analisi ed investigazione indipendente per accertarne la veridicità e accuratezza. Inoltre, gli elementi fattuali e normativi qui presenti ed inseriti alla data della redazione del presente documento possono essere soggetti a successive modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che UniCredit S.p.A. sia tenuta a comunicarle.

Sebbene le informazioni espresse o rappresentate nel presente documento siano state redatte con cura e buona fede, queste, data la parziale conoscenza degli elementi di fatto e concreti, non possono considerarsi una garanzia riguardo la loro esattezza e completezza ed hanno natura di semplice panoramica generale, non derivando a UniCredit S.p.A. alcuna responsabilità per perdite, danni o minori guadagni che dovessero derivare a seguito di operazioni che debbono comunque intendersi effettuate in piena autonomia gestionale da parte del Cliente e sulla base di accurati controlli svolti dai suoi consulenti.

Non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.

